

Rossi avrebbe fatto al Comando del deposito del 35° reggimento fanteria per ottenere l'indennità di fuori residenza.

« Per conoscere lo stato delle cose sono stati chiesti chiarimenti al prefato Comando e, allorchè essi saranno pervenuti, si provvederà con sollecitudine, secondo il caso richieda.

« *Il sottosegretario di Stato*

« AGNELLI ».

Capasso. — *Al ministro dell'interno.* —

« Per sapere quali provvedimenti intenda adottare a Napoli in quest'ora di acutissima crisi delle abitazioni contro lo scandaloso e sconcio accaparramento di migliaia di vani da parte di banche arricchitesi prevalentemente sulla guerra e sul sangue; accaparramento che ha raggiunto proporzioni disgustose e che, nella sua mania sperperatrice di demolizioni deplorabili e ricostruzioni grandiose e coreografiche, costituisce un insulto ed una sfida quotidiana a tante disgraziate famiglie le quali, pur essendo disposte ad ogni sacrificio, fra qualche mese rimarranno inesorabilmente senza tetto ».

RISPOSTA. — « In merito ai fatti, cui vuol riferirsi l'onorevole interrogante, il prefetto di Napoli informa che la Banca Italiana di Sconto acquistò più di un anno fa un fabbricato in Piazza Municipio e da parecchi mesi ha iniziato i lavori di demolizione per adattare l'edificio ad uso degli uffici della Banca stessa, lavori che sono già molto avanzati. Parimenti la Banca dell'Italia Meridionale circa due anni fa acquistò un fabbricato in via S. Brigida e l'ha già adattato a propria sede.

« Trattasi, quindi, di fatti ormai compiuti ed anteriori alla istituzione del Commissario governativo per gli alloggi, e in relazione ai quali non può, pertanto, adottarsi provvedimento alcuno.

Lo stesso prefetto assicura che, ove risultassero altri fatti, non mancherà di segnalarli al Commissario predetto per i provvedimenti opportuni.

Il sottosegretario di Stato

« GRASSI ».

Cappa. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda necessario sistemare la posizione degli ufficiali di complemento del 1900 nel senso di dispensarli da ogni ulteriore obbligo di leva collocandoli in congedo definitivo, avendo già essi prestato chi 13, chi 16 mesi di servizio militare, e data anche l'esuberanza del numero degli ufficiali effettivi, o almeno di rendere loro noti i propositi del Ministero della guerra nel riguardo di una loro nuova eventuale chiamata alle armi, poichè la loro attuale condizione è gravemente pregiudizievole ai loro interessi privati ».

RISPOSTA. — « Gli ufficiali della classe del 1900 vennero già avvertiti, alla fine del corso allievi-ufficiali, che il servizio di integrazione al grado di ufficiale (necessario per aver la nomina, ma che poteva anche non essere fatto da coloro che avessero optato per prestarlo al momento del richiamo alle armi) non avrebbero avuto alcun valore nei riguardi di una eventuale esenzione dall'ulteriore servizio di prima nomina che essi avrebbero dovuto fare al loro richiamo alle armi.

« L'entità del servizio che i detti ufficiali dovranno compiere non si può fin d'ora determinare, ma poichè essi saranno destinati a servire d'inquadramento anche per la classe 1901 di truppa, che non ha potuto fornire ancora ufficiali, e poichè non esiste esuberanza di ufficiali subalterni in servizio ausiliario permanente è da escludersi che gli ufficiali di cui trattasi possano senz'altro essere ora posti in congedo assoluto.

« *Il sottosegretario di Stato*

« AGNELLI ».

Cappellotto. — *Ai ministri della marina, dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura.* — « Per sapere se non intendano applicare integralmente la nuova legge sulle pensioni degli impiegati civili anche agli insegnanti delle scuole dipendenti dai rispettivi Ministeri ».

RISPOSTA. — « Per quanto concerne il Ministero di agricoltura, si fa presente che gli articoli 13 e 16 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, stabiliscono l'applicabilità della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni civili, rispettivamente agli insegnanti delle scuole speciali e pratiche di agricoltura ed ai professori e direttori delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni di prova agrarie e speciali.

« Ora, il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, non contiene nessuna disposizione contraria; e quindi il decreto stesso è applicabile integralmente al personale insegnante delle scuole e delle stazioni agrarie.

« *Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura*

« CERMENATI ».

Cappellotto. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda doveroso, posto che fu negato ai pubblici impiegati ufficiali smobilitati la concessione del premio di congedamento e della polizza di assicurazione, che furono invece concessi con palese ingiustizia agli smobilitati iscritti nei ruoli dei contribuenti per imposte dirette per redditi fondati e perduranti durante e dopo la guerra, senza alcun limite, provvedere a far revocare l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, che violava lo stato giuridico dei pubblici impiegati ai quali era ricono-